



## *Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica - cobas*

---

Prot. N° CS/228/07

Data, 22/06/07

### **COMUNICATO SINDACALE**

Il Sindacato dei Lavoratori dell'Industria Farmaceutica-Cobas (SLF-Cobas) rende nota la sentenza con cui un lavoratore addetto al servizio di informazione scientifica (ISF) è stato recentemente reintegrato sul posto di lavoro dopo illegittimo licenziamento.

Il lavoratore è stato sempre **assistito e supportato** dalle strutture di **SLF-Cobas** in tutte le fasi di questa deplorabile disavventura, **portandolo**, grazie anche alla sua chiara determinazione che non ha mai mostrato segni di cedimenti durante tutto il percorso, alla **vittoria finale**.

Pertanto si tratta di una vittoria limpida, sonora ed eclatante, che ha fatto giustizia di atti scorretti e anche vili, consumati a danno di un lavoratore che aveva sempre operato con coscienza e lealtà.

Una vittoria ottenuta con la messa in campo della forza e della competenza sindacale di SLF-Cobas, a cui oramai non passa giorno che non pervengano nuove richieste di iscrizioni, in special modo da parte di ISF.

SLF-Cobas rende ancora noto che la sua ragione di esistere è quella di difendere il lavoro ed i lavoratori, con tutti gli strumenti di cui dispone e lo dimostra tutti i giorni dando seguito alle richieste diversificate che provengono dal mondo del lavoro.

SLF-Cobas rileva al riguardo un irritante malcostume, che è sempre esistito e purtroppo abusato dai servi sciocchi, che si evidenzia soprattutto in questi ultimi mesi, laddove la precarietà (abilmente vestita da flessibilità) e l'insicurezza sembrano avanzare inarrestabili.

Il riferimento va alla inopportunità di rilasciare dichiarazioni volendo mantenere l'anonimato. Non si riesce a capire le ragioni di tale comportamento se non ipotizzando piaggeria, scarsa considerazione di se stessi unita ad una sconcertante viltà nascosta dietro la falsa esigenza di non "esporsi".

Ciò conferma da una parte l'efficacia delle strategie aziendali nell'utilizzare capi area o area manager per attività ispettive ed intimidatorie piuttosto che allo sviluppo delle risorse umane a loro affidate e della produttività del territorio nel quale operano e dall'altra la macabra idiozia di chi è convinto che così facendo potrà lucrare vantaggi economici e sicurezze lavorative, non sapendo invece che proprio questo comportamento diverrà, più avanti, lo strumento attraverso il quale il suo lavoro sarà reso più precario ed il suo contratto meno efficace.

SLF-Cobas sollecita una seria e globale riflessione, giacché non sono le varie fratellanze o le supine sudditanze che offrono garanzia e stabilità nel lavoro, bensì l'autorevolezza della ricerca della verità, l'affermazione della propria dignità (troppe volte perduta) e la condivisione reale dei problemi altrui.

Segreteria Nazionale

---

*Pagina 1 di 1*

*SLF Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica - Sede in Roma - Amministrazione e Uffici c/o Sede di Vibo Valentia  
Via Accademie Vibonesi n° 2 - Recapito Postale: Casella Postale 105 C.P.O. 89900 Vibo Valentia VV -  
Tel 0963471586 - Fax 0963471386 - <http://www.sindacatoslf.it> - e.mail: [info@sindacatosf.it](mailto:info@sindacatosf.it) - C.F. 97244800583*

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

udienza del ■■■ 2006

N. ■■■■■■■■■■

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

dott. ■■■■■■■■■■ in funzione di giudice del lavoro,

nella causa promossa da ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■

col proc. dom. avv. ■■■■■■■■■■

contro

■■■■■■■■■■

col proc. dom. avv. ■■■■■■■■■■

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a ■■■■■■■■■■ con lettera del ■■■■■■■■■■ e condanna ■■■■■■■■■■ alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € ■■■■■■■■■■ maturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali; condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € ■■■■■■■■■■ complessivi, oltre IVA e Cpa.

Milano, ■■■ 2006

■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■